

Comune di Cantalupa (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2011 - Approvazione di modifiche allo Statuto comunale.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

Di approvare il nuovo testo dell'articolo 2 e dell'art. 39 dello Statuto comunale con le modifiche qui di seguito riportate:

*Art. 2 Autonomia e principi generali*

*...omissis.*

6. Il Comune opera per la difesa e affermazione dei diritti fondamentali di ciascuno e per la salvaguardia dei beni indisponibili appartenenti alla comunità nel suo insieme. In particolare l'amministrazione assicura il diritto universale all'acqua potabile, bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia all'accesso individuale e collettivo alla risorsa. Il Comune s'impegna a considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica, quindi al di fuori di logiche che porterebbero a disparità inaccettabili fra i cittadini sulla base del solo potere di acquisto. L'amministrazione opererà in modo da assicurare efficienza ed economicità del servizio nel suo insieme in condizioni eque e fuori dalla logica del profitto.

7. Il Comune tutela la conservazione dell'ambiente naturale, patrimonio comune dell'umanità, promuovendo la riduzione delle fonti d'inquinamento, e cura la salvaguardia dell'igiene e della salute fisica, mentale ed etica della popolazione.

8. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ed attiva ogni azione intesa a creare ed organizzare gli strumenti per la tutela della salute dei cittadini.

Art. 39

Albo Pretorio

1. E' istituito sul sito informatico dell'Ente all'URL: [www.comune.cantalupa.to.it](http://www.comune.cantalupa.to.it), l'albo pretorio on line per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione degli atti avente effetto di pubblicità legale, viene effettuata nel sito informatico dell'Ente (albo pretorio on line).

3. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante pubblicazione on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

*...omissis*